

Facciamo presente che i dati e le condizioni indicate nel seguente documento "Informazioni europee di base sul credito al consumo" sono stati inseriti sulla base di informazioni standard.

La determinazione delle condizioni definitive è, in ogni caso, subordinata ad una verifica del merito creditizio specifica.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - informazione precontrattuale

1. Identità e contatti del finanziatore / intermediario del credito

| | |
|----------------|---|
| Finanziatore | Cassa Raiffeisen Alta Pusteria Società Cooperativa |
| Indirizzo | Piazza del Magistrato 3 39038 San Candido |
| Telefono / Fax | Tel: 0474913177 – Fax: 0474913183 |
| E-Mail | rk.hochpustertal@raiffeisen.it |
| Sito web | www.raiffeisen.it/alta-pusteria |
| | Iscritta all'albo delle banche: n. 4745.6.0 e nel Registro enti cooperativi di Bolzano, n. A145487 Codice ABI: 8020 Iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano, codice fiscale 00143210219 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (D.lgs n. 659/1996) Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (art. 62 D.lgs. n. 415/1996) Membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS |

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

(importo e tasso d'interesse indicati in modo figurativo allo scopo di calcolare il TAEG)

| | |
|---|---|
| Tipo di contratto di credito | Apertura di credito in conto corrente |
| Importo totale del credito | euro 20.000,00 (fino a 100,00% dei costi d'investimento) |
| <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i> | |
| Condizioni di prelievo | a scelta del cliente: Con il perfezionamento del contratto la parte accreditata può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. |
| <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i> | |
| Durata del contratto di credito | Il contratto ha durata fino alla scadenza concordata (durata minima: almeno 3 mesi ed un giorno) |
| Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: Gli interessi creditori e debitori vengono conteggiati con la stessa periodicità e cioè il 31.12. di ciascun anno nonché all'estinzione del rapporto. Gli interessi debitori maturati divengono esigibili il 01.03. dell'anno successivo a quello in cui sono conteggiati; all'estinzione del rapporto sono immediatamente esigibili. Le spese e commissioni vengono contabilizzate e capitalizzate con la stessa periodicità, e cioè il 31.03., il 30.06., il 30.09. e il 31.12. di ciascun anno, nonché all'atto dell'estinzione del rapporto. |
| Importo totale dovuto dal consumatore | importo del capitale preso in prestito, più interessi e costi connessi al credito. |
| <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i> | (Euro 27.795,00 in caso di tasso nominale annuo di 12,000 per cento e durata contratto di 3 anni; euro 25.995,00 in caso di tasso nominale annuo di 9,000 per cento durata contratto di 3 anni) |
| Garanzie richieste | fideiussione, garanzia reale, pegno o polizza assicurativa |
| <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i> | |
| <i>I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale.</i> | I pagamenti effettuati dal consumatore servono a ripristinare la disponibilità. |

3. Costi del credito

a) tasso debitore nominale annuo per crediti a tasso variabile

| | |
|--|---|
| Tasso di interesse o (se applicabile), tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito | max. 12,000 per cento valore del tasso annuo effettivo, in caso di capitalizzazione annuale degli interessi: max. 13,738 per cento |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) | max. 14,010 per cento |
| <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie</i> | |

| | |
|---|------------|
| <i>offerte.</i> | |
| Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte é obbligatorio sottoscrivere: - un'assicurazione che garantisca il credito e/o - un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i> | no; no; |

b) tasso debitore nominale annuo per crediti a tasso indicizzato

| | |
|---|---|
| Tasso di interesse o (se applicabile), tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito | Tasso d'interesse iniziale, se stabilito nel contratto, valido fino alla scadenza concordata: max. 8,000 per cento, dopo "media mensile EURIBOR 3M act/360" con variazione trimestrale" arrotondato in eccedenza al prossimo quarto di punto + max. 8,000 punti percentuali (spread) Tasso di riferimento: EURIBOR 3M act/360 (settembre 2023) 3,865 per cento EURIBOR 3M act/360 (dicembre 2023) 3,942 per cento Misura minima tasso debitore nominale annuo: max. 4,000 per cento (se previsto dal contratto) Se il tasso di riferimento scende ad un valore inferiore a zero o ammonta ad un valore inferiore a zero, lo spread convenuto trova applicazione come tasso di interesse (0,000 per cento + spread). Valore del tasso annuo effettivo, in caso di capitalizzazione annuale degli interessi: max. 9,657 per cento |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i> | 10,730 per cento |
| Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte é obbligatorio sottoscrivere: - un'assicurazione che garantisca il credito e/o - un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i> | no; no; |

Tasso creditore nominale annuo (valido per crediti a tasso fisso e crediti a tasso indicizzato)

| | |
|-----------------|---------|
| Tasso creditore | 0,000 % |
|-----------------|---------|

3.1. Costi connessi (validi per crediti a tasso fisso e crediti a tasso indicizzato)

| | |
|---|---|
| Spese di gestione del conto sul quale registrare i rimborsi e i prelievi, se aprire il conto é obbligatorio per contratto | Per le valute e le spese accessorie quali le spese di tenuta e chiusura del conto, le spese postali, telegrafiche e di bollo e simili si rinvia alle condizioni contenute nel contratto di conto corrente. |
| Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito | Corrispettivo onnicomprensivo per la messa a disposizione dei fondi: max. 0,500 % per trimestre sull'importo medio dell'apertura di credito. Il Cliente, oltre al tasso d'interesse debitore sopra specificato concorda espressamente con la banca l'applicazione della predetta commissione onnicomprensiva, stabilita in proporzione all'importo e alla durata dell'apertura di credito. Spese per rilascio certificazione interessi 10,00 euro Canone annuo "gestione liquidità" (senza conto a pacchetto): 50,00 euro (suddiviso per singole chiusure) numero di operazioni incluse nel canone annuo: nessuna spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza su supporto cartaceo: euro 0,50 spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza su supporto cartaceo per garanzie prestate: euro 0,50 spese di spedizione: euro 1,10 Rimborso Imposta sostitutiva ai sensi art. 15 ss DPR n. 601/1973 nella misura prevista della legge se previsto dal contratto e se la durata del |

| | |
|--|---|
| | credito è almeno 18 mesi e un giorno [attualmente 0,25% del credito concesso (2% del credito concesso in caso di seconda casa)] |
| Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati | giustificato motivo, quale ad esempio: la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di tassi d'interesse o di altre condizioni economico-finanziarie di mercato, il mutamento del grado di affidabilità della parte accreditata espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione. |
| Costi in caso di sconfinamento e in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i> | tasso debitore in vigore maggiorato di 4,000 punti percentuali; il Cliente sarà tenuto a corrispondere, in caso di mora, tale interesse fino all'effettivo pagamento di quanto dovuto. Spese per lettera di sollecito: 10,00 euro |
| Commissione di istruttoria veloce | Oltre al tasso d'interesse debitore concordato, applicazione da parte della Banca della commissione di istruttoria veloce di euro 0,75. La commissione è dovuta esclusivamente entro il limite fissato dalla legge sull'usura n. 108/1996 e relative norme attuative. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nei seguenti casi: 1) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli utilizzi extrafido - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a euro 500,00. b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il cliente consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare. 2) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca. 3) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito. I casi in cui è applicata la commissione di istruttoria veloce sono i seguenti: La commissione di istruttoria veloce è dovuta per ogni giorno nel quale si sono verificate delle operazioni bancarie che causano degli sconfinamenti al di sopra delle soglie di cui sopra. Non sono soggette alla commissione di istruttoria veloce le operazioni che comportano degli sconfinamenti inerenti all'addebito di spese di tenuta conto e tutte quelle operazioni escluse dalla normativa attuativa dell' Art 117-bis della legge bancaria. |
| Servizio aggiuntivo assicurazione | Come servizio aggiuntivo, la Banca offre ai suoi clienti la possibilità di stipulare un'assicurazione globale infortuni. Tale assicurazione sarà stipulata dalla Banca su incarico del Cliente con Assimoco Spa. Il premio annuale dell'assicurazione attualmente ammonta a euro 15,00. Tale premio potrà essere aggiornato anno per anno entro l'ammontare massimo di euro 30,00, se la Banca riterrà di rinnovare la relativa polizza. Sono assicurati infortuni, dai quale derivi la morte oppure un'inabilità permanente con conseguente inabilità di grado pari o superiore al 50% a svolgere un'attività lavorativa. L'importo liquidato in caso di infortunio è commisurato al saldo di chiusura del conto e sarà liquidato dall'Ufficio sinistri Assimoco, Via De Lai 16, 39100 Bolzano, tel. 0471-307500, e-mail clsbolzano@assimoco.it. Informazioni dettagliate sull'assicurazione infortuni Assimoco sono contenute nel foglio "Assicurazione infortuni Assimoco per clienti Raiffeisen", a disposizione in tutte le filiali della Banca. |

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

Per maggior dettagli su caratteristiche e costi della/e eventuale/i polizza/e assicurativa/e si rinvia all documentazione delle società di assicurazioni.

4. Altri importanti aspetti legali (validi per crediti a tasso fisso e crediti a tasso indicizzato)

| | |
|---|---|
| Diritto di recesso | sì; |
| <i>Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i> | |
| Rimborso anticipato | Il Cliente ha la facoltà di estinguere anticipatamente l'apertura di credito in |

| | |
|---|---|
| Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. | conto corrente in qualunque momento, corrispondendo alla Banca il capitale, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento di esercizio di detta facoltà. In tal caso, il Cliente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, pari alla misura degli interessi e dei costi dovuti fino alla scadenza del contratto. |
| Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | Il finanziatore rinuncia all'indennizzo in caso di rimborso anticipato, totale o parziale |
| Consultazione di una banca dati | Centrale dei Rischi (CR) |
| <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i> | |
| Diritto a ricevere una copia del contratto | |
| <i>Il consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idoneo per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i> | |
| Periodo di validità dell'offerta | Informazione valida dal 30.03.2024 |

5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

| | |
|--|--|
| a) Finanziatore (Banca) | |
| Iscrizione | 4745.6.0 |
| Autorità di controllo | Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma |
| b) Contratto di credito | |
| Esercizio del diritto di recesso | Il consumatore dispone di un diritto di recesso indicato al punto 4 del presente documento. In caso di contratto stipulato a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo. Se il diritto di recesso non viene esercitato, il contratto prosegue regolarmente. |
| Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale | Le relazioni con il consumatore sono regolate dalla legge italiana. |
| Legge applicabile al contratto di credito e foro competente | Come previsto e specificato nei capoversi 2 e 3 dell'articolo 15 del contratto ogni rapporto tra la Banca e il consumatore relativo al contratto stipulato è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante dal contratto stipulato a distanza con la Banca foro esclusivo ed inderogabile è quello del luogo di residenza o domicilio eletto del consumatore. |
| Lingua | Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l'accordo del consumatore, la Banca intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale. |
| c) Reclami e ricorsi | |
| Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi | Il Cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (RAIFFEISENKASSE HOCHPUSTERTAL GENOSSENSCHAFT - INNICHEN, PFLEGLATZ 3, 39038 INNICHEN, PEC08020@RAIFFEISEN-LEGALMAIL.IT, RK.HOCHPUSTERTAL@RAIFFEISEN.IT, Fax: 0474/913183). Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero, in caso di servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , oppure si contatti una Filiale della Banca d'Italia o la Banca. Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto |

autorizzato e designato in contratto o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.